



COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

(Testo Unico Coordinato)

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.	1	Disposizioni generali
Art.	2	Occupazioni permanenti e temporanee
Art.	3	Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
Art.	4	Procedimento per il rilascio delle concessioni
Art.	5	Pareri
Art.	6	Concessioni per l'occupazione di spazi aree pubbliche
Art.	7	Prescrizioni per le occupazioni
Art.	8	Divieto temporaneo di occupazione
Art.	9	Decadenza della concessione
Art.	10	Revoca della concessione
Art.	11	Rinnovo delle concessioni
Art.	12	Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

C A P O II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.	13	Disposizioni generali
Art.	14	Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
Art.	15	Criteri per la determinazione della tassa
Art.	16	Criteri di misurazione dell'area occupata
Art.	17	Tariffe
Art.	18	Maggiorazioni e riduzioni
Art.	19	Esenzioni
Art.	20	Denuncia e versamento della tassa
Art.	21	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
Art.	22	Sanzioni
Art.	23	Norme finali
Art.	24	Entrata in vigore

Art.1 Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Il "suolo pubblico" comprende gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, anche se non comportano l'esistenza di manufatti o impianti, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, e che si sostanziano nella piena disponibilità dell'area o dello spazio pubblico a favore del soggetto autorizzato, per tutta la durata della concessione.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Tali occupazioni possono essere anche non collegate ad uno specifico atto di concessione o autorizzazione, potendo derivare anche da un provvedimento comunale di carattere generale inteso a creare un'utilità nei confronti di determinate categorie di soggetti.

Le occupazioni sia permanenti che temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente autorizzato, anche se questo era uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale al Comune.

La domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio e Codice fiscale del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione; la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4
Procedimento per il rilascio delle concessioni.

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 e seguenti del Regolamento Comunale in tema di procedimento amministrativo, approvato con delibera consiliare n. 61 in data 29 novembre 1993, a rendere noto l'avvio del procedimento e a svolgere la relativa istruzione.

Art. 5
Pareri

Per ogni domanda di occupazione di suolo stradale deve essere chiesto il parere della Polizia Municipale che lo deve rendere per iscritto.

Ove occorra deve essere richiesto il parere anche di altri Settori.

Per le strade statali e provinciali deve essere chiesto il nulla osta degli enti proprietari.

Art. 6
Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e la superficie dell'area concessa, nonché le eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di polizia urbana, di igiene e di edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute ad altri.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà del Comune di imporre nuove condizioni;

d) a termine, per la durata massima di anni ventinove

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 7

Prescrizioni per le occupazioni.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dal Comune

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per parcheggio di veicoli sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art.8

Divieto temporaneo di occupazione.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 9

Decadenza della concessione.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art. 10

Revoca della concessione.

E" prevista in ogni caso la facolta' di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessita' dei pubblici servizi.

La revoca da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennita'.

Art. 11

Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno trenta giorni prima della scadenza.

Art. 12

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi e d'aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine dispone la rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi, impregiudicata eventuale azione penale.

C A P O I I

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 13

Disposizioni generali.

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere

stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture e d'impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Il proprietario dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio può essere assoggettato alla tassa di occupazione solo dal momento in cui si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

In caso di destinazione ad uso pubblico per altro titolo o per volontà del proprietario di destinare ad uso pubblico l'area, l'assoggettamento alla tassa è legittimato con effetto immediato.

Non possono essere assoggettate al tributo le occupazioni di suolo privato, o sottosuolo o soprasuolo, quando siano state poste in essere prima della costituzione della servitù pubblica.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

A r t .14

Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

1^a- Categoria:

Strade, spazi ed aree pubbliche situate all'interno dei centri abitati;

2^a-Categoria:

Strade, spazi ed aree pubbliche asfaltate all'esterno dei centri abitati;

3^a -Categoria:

Strade, spazi ed aree pubbliche non asfaltate all'esterno dei centri abitati..

Art. 15

Criteri per la determinazione della tassa.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 16

Criteri di misurazione dell'area occupata

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dal Comune o dal Concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 17

Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi e d'aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge in rapporto alle categorie previste dall'art. 14.

Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari, non frazionabili, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla effettiva superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 14, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

A tale fine vengono stabiliti seguenti tempi di occupazioni giornaliere delle specifiche fatiscie a cui saranno applicate le specifiche misure di riferimento:

- a) per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi ed esercizi commerciali:

Categoria	fascia-oraria
1	07 - 14
1	14 - 20
1	20 - 07

2	07 - 14
2	14 - 20
2	20 - 07

- b) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante : tariffa giornaliera intera al mq.
- c) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia con impalcature fisse: tariffa giornaliera intera al mq.
- d) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive: tariffa al mq. per ora (1/24 della misura tariffaria giornaliera).

Per le occupazioni che si protraggono per l'intera giornata la tassa si determina sommando le tariffe di tutte le fasce orarie previste per la stessa categoria.

L'occupazione che si protragga per frazioni di giorno comprendenti più fasce orarie, anche parzialmente, la tassa si determina sommando gli importi interi relativi alle fasce interessate.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera e' ridotta del 20 per cento

Le misure delle tariffe, determinate per ore o fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione a L.150 per metro quadrato e per giorno anche per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall' art. 18 del presente regolamento.

Art. 18 Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 come modificato dal D.Lgs 566/93, la tariffa e' ridotta del 50%;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria, di cui all'art. 44, comma 1, e' ridotta del 50%;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non Utilizzabili e non utilizzati la tariffa relativa ai passi carrai ridotta del 70%;
- d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa e' ridotta del 70%
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa e' ridotta del 50%;

- f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa e' aumentata del ai sensi art. 45, comma 4, D.Lgs. 507/1993, la tariffa ordinaria 6 aumentata del 50%;
- g) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50%;

Art. 19 Esenzioni

Oltre alle ipotesi previste dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 507/93, sono consentite le seguenti altre esenzioni:

- a) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturale, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- b) luminarie natalizie
- c) mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;
- d) commercio in forma itinerante; occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali e simili;
- e) occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose praticate nel Comune;
- f) occupazioni per l'effettuazione di traslochi e occupazioni per attività di manutenzione del verde.
- g) Manifestazioni od iniziative di carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati

Art.20 Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si, verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio se l'approvazione delle tariffe o regolamenti comportanti la variazione dell'importo da versare è effettuata entro il 31 dicembre, mentre entro il mese successivo a tale approvazione se successiva al 31 dicembre.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difettose la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 21

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all' art. 51 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 22

Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri, obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 (e successive modificazioni), della Legge 24 novembre 1981 n. 1981, n.689 (e successive modificazioni) e del decreto Legge 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 23

Norme finali.

E' abrogata ogni diversa disposizione comunale concernente la materia.

Art. 24
Entrata in vigore.

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L.8.6. 1990 n.142, e' pubblicato Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.